



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

ISTITUTO COMPRENSIVO GAZZANIGA

icgazzaniga.edu.it

bgic84800t@istruzione.it PEC: bgic84800t@pec.istruzione.it

Via Europa 23 – 24025 Gazzaniga (BG) tel. 035711536

Cod. fisc. 90017400160 Cod. minist. BGIC84800T

POLICY DI E- SAFETY

L'Istituto Comprensivo Gazzaniga ha elaborato la presente policy in conformità con le “Linee di orientamento per le azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo” (aprile 2015) elaborate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in collaborazione con il Safer Internet Center per l'Italia, programma comunitario istituito dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione e con la Legge n.71 del 29/05/2017.

La policy è stata redatta facendo riferimento alla seguente normativa vigente:

- ✓ D. lgs 305/2006 del 07/12/2006, Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del D. lgs 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;
- ✓ L. 4/2004, Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
- ✓ D. lgs 196/2003 Testo Unico sulla privacy entrato in vigore il 01/01/2004 che riassume le norme precedenti sulla privacy;
- ✓ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- ✓ D. lgs 68/2003, Sulla regolamentazione per la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione;
- ✓ C. M. 114/2002, Sulle infrastrutture tecnologiche nelle scuole e nuove modalità di accesso al sistema informativo;
- ✓ C.M. 152/2001, sulla diffusione delle reti LAN;
- ✓ L. 325/2000, sull'adozione delle misure di sicurezza nel trattamento dei dati in applicazione dell'art.15 della Legge 675/1996;
- ✓ D.P.R. n. 275 del 25/02/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 5;
- ✓ L. 547/1993, Norme in materia di reati informatici;
- ✓ Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo emanate dal MIUR in data 15/04/2015;
- ✓ Legge n. 107 del 13/07/2015, art. 1 dal comma 33 al 44;
- ✓ Legge n. 71 del 18/06/ 2017 recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
- ✓ Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007 - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo;
- ✓ Direttiva Ministeriale del 15 marzo 2007 - Linee di indirizzo utilizzo telefoni cellulari;
- ✓ Nuove LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, Ottobre 2017, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

Chiedendo l'integrazione nel regolamento d'istituto della policy, la nostra scuola pone maggiore attenzione nell'individuazione, prevenzione e riduzione dei comportamenti devianti, come il bullismo e il cyberbullismo, troppo spesso ignorati o minimizzati e che devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto dagli ultimi riferimenti normativi. Il documento sarà revisionato su base annuale.

Bullismo e cyberbullismo

Il cyberbullismo è la manifestazione in Rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come Bullismo. Quest'ultimo è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico. Oggi, tuttavia, la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet. Il Bullismo diventa quindi Cyberbullismo. Il Cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chat rooms, instant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi.

<i>Differenze tra Bullismo e Cyberbullismo</i>	
Bullismo	Cyberbullismo
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto;	Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo;
generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo;	chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo;
i bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima;	i cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo;
le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente;	il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo;
le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa;	le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24;
le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive;	i cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale;
bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima;	percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia
reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo;	assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni;
tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

Le principali novità introdotte dalla legge n.71

- ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.
- è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.). In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, se non c'è stata querela o non è stata presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore (il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale). Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.
- le scuole possono segnalare episodi di cyberbullismo e la presenza di materiale pedopornografico on line al servizio Helpline di Telefono Azzurro 1.96.96, una piattaforma integrata che si avvale di telefono, chat, sms, whatsapp e skype - strumenti per aiutare i ragazzi e le ragazze a comunicare il proprio disagio e alla Hotline "Stop-It" di Save the Children, all'indirizzo www.stop-it.it, che consente agli utenti della Rete di segnalare la presenza di materiale pedopornografico online. Attraverso procedure concordate, le segnalazioni sono successivamente trasmesse al Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia su Internet, istituito presso la Polizia Postale e delle Comunicazioni, per consentire le attività di investigazione necessarie.

Un ulteriore strumento per contrastare comportamenti dannosi online e allo stesso tempo accrescere la conoscenza del fenomeno è “iGloss@ 1.110, l’Abc dei comportamenti devianti online”, elaborato dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. Il glossario, nella ricognizione dei termini specialistici sui comportamenti online a rischio, offre una sintetica spiegazione delle principali caratteristiche delle condotte devianti e dei risvolti socio-giuridici.

L’obiettivo non è esclusivamente descrivere e inquadrare i nuovi fenomeni della devianza online, ma favorire, altresì, l’acquisizione di consapevolezza sulle conseguenze sociali e giudiziarie di queste specifiche trasgressioni.

Comportamenti da sanzionare

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come **bullismo**:

- la violenza fisica, psicologica, intimidazione del singolo e/o del gruppo, se reiterata;
- l’intenzione di nuocere;
- l’isolamento della vittima.

Rientrano nel **cyberbullismo**:

- **Flaming**: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- **Harassment**: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione**: pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- **Outing estorto**: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- **Impersonificazione**: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona, con l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- **Esclusione**: estromissione intenzionale dall’attività on line.
- **Sexting**: invio di messaggi via smartphone e Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Misure correttive e sanzioni

La scuola adotta sanzioni disciplinari che possono realizzarsi in attività a favore della comunità scolastica. Le sanzioni devono apparire come le conseguenze dell’atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettere la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il Bullismo ed il Cyberbullismo non sono in nessun caso accettati.

Il provvedimento disciplinare dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. Tali misure/azioni dovranno essere strategicamente modulate a seconda delle realtà in cui vengono applicate ma il cyberbullo – che spesso non è del tutto consapevole della sofferenza provocata – dovrebbe essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto. Chi si comporta da cyberbullo esprime a sua volta malessere, immaturità, insicurezza e scarsa autostima.

Al fine di mettere a punto una o più strategie contro il Bullismo/Cyberbullismo, oltre agli alunni, i soggetti interessati sono gli insegnanti e i genitori. Per avere successo, la strategia antibullismo deve svilupparsi in un contesto di valori condivisi tra insegnanti, studenti e famiglie. Il recupero dei “bulli” può avvenire solo attraverso l’intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e, quindi, famiglia, scuola, istituzioni.

Procedure da attuare in caso di bullismo e/o cyberbullismo

Il Dirigente Scolastico deve essere immediatamente informato di eventuali fatti riconducibili a bullismo o cyberbullismo e provvederà a effettuare una denuncia all’autorità giudiziaria se tali fatti sono correlati con il compimento di reati

1-Analisi e valutazione dei fatti

Soggetto responsabile: Coordinatore di classe/Insegnante di Classe

Altri soggetti coinvolti: Referente Cyberbullismo/Psicologo

- Raccolta di informazioni sull’accaduto.

- Interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di

empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.

- Raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità.

2-Risultati sui fatti oggetto di indagine

I fatti sono confermati; esistono prove oggettive: vengono stabilite le azioni da intraprendere.

3-Azioni e provvedimenti (indicazioni generali):

✓ Supporto alla vittima e protezione; evitare che la vittima si senta responsabile; comunicazione alla famiglia (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...);

✓ comunicazione ai genitori del bullo o cyberbullo (convocazione); il D.S. valuterà che non ci sia rischio di inquinamento delle prove;

✓ valutazione di un intervento personalizzato per il bullo o cyberbullo con i seguenti obiettivi:

✓ sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, aumento della positività, evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di rispetto per gli altri

✓ valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità (vedi anche l'Allegato 1: Protocollo di applicazione):

✓ sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;

✓ imposizione al cyberbullo di svolgimento di azioni positive, per es. lettera di scuse a vittima e famiglia;

✓ nel caso di danno o sottrazione del materiale altrui o danni alle strutture scolastiche, si chiederà alla famiglia dell'alunno responsabile il risarcimento. Quando possibile, si chiederà al responsabile di rimediare personalmente al danno procurato (ad esempio riscrivere la pagina strappata, aggiustare l'oggetto rotto, ecc.).

✓ nei casi di particolare gravità o reiterazione degli atti di aggressività/prevaricazione, è prevista anche la sospensione con obbligo di frequenza per uno o più giorni e ricaduta sul voto di comportamento. I cosiddetti "spettatori" passivi saranno puniti con sanzioni simboliche, quali, ad esempio assistere ai giochi dei compagni senza potervi partecipare e/o fare la ricreazione, per un periodo da decidere, seduti al proprio banco, assistere eventuali compagni diversamente abili durante la ricreazione. Nei casi di manifesta condivisione degli atti di bullismo, i cosiddetti "aiutanti o sostenitori" verranno puniti con le stesse sanzioni attuate per il bullo.

✓ eventuale avvio della procedura giudiziaria (se si ritiene che sia stato commesso un reato): denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (solo per soggetti da 14 anni in su);

✓ nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

4-I docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti:

✓ si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolti;

✓ provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

INFRAZIONI	SANZIONI PER PRIMA INFRAZIONE	SANZIONI PER GRAVI INFRAZIONI REITERATE	ANNOTAZIONI E COMUNICAZIONI	SOGGETTO/ORGANO COMPETENTE A COMMINARLE
violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata.	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento fino a 10 giorni con relativa assunzione di responsabilità prevedendo percorsi di recupero e "riabilitazione" (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento oltre i 10 giorni con relativa assunzione di responsabilità prevedendo percorsi di recupero e "riabilitazione" (per atti di violenza gravi). Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale) Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di violenze gravi e reiterate.	Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg e per 5 in condotta, Consiglio d'istituto per allontanamento fino al termine dell'attività scolastica
atteggiamento con l'obiettivo di arrecare danno alla persona.	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento fino a 10 giorni con relativa assunzione di responsabilità prevedendo percorsi di recupero e "riabilitazione" (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento oltre i 10 giorni con relativa assunzione di responsabilità prevedendo percorsi di recupero e "riabilitazione" (per atti di violenza gravi). Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza, convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di danni gravi e reiterati.	Dirigente scolastico Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg e per 5 in condotta, Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15gg.
Atteggiamenti diretti ad isolare la vittima.	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento fino a 10 giorni con relativa assunzione di responsabilità prevedendo percorsi di recupero e "riabilitazione" (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento oltre i 10 giorni con relativa assunzione di responsabilità prevedendo percorsi di recupero e "riabilitazione" (per atti di violenza gravi). Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale).	Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg e per 5 in condotta, Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15gg.

<p>Flaming: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare</p>	<p>Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento fino a 10 giorni con relativa assunzione di responsabilità prevedendo percorsi di recupero e "riabilitazione" (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.</p>	<p>Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento oltre i 10 giorni con relativa assunzione di responsabilità prevedendo percorsi di recupero e "riabilitazione" (per atti di violenza gravi). Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta</p>	<p>Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di linguaggio violento e reiterato.</p>	<p>Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg e per 5 in condotta, Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15gg.</p>
<p>Harrassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.</p>	<p>Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento fino a 10 giorni con relativa assunzione di responsabilità prevedendo percorsi di recupero e "riabilitazione" (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.</p>	<p>Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento oltre i 10 giorni con relativa assunzione di responsabilità prevedendo percorsi di recupero e "riabilitazione" (per atti di violenza gravi). Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta</p>	<p>Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti in caso di reiterate molestie che offendono gravemente l'onore e la reputazione della persona.</p>	<p>Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg e per 5 in condotta, Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15gg.</p>
<p>Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.</p>	<p>Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento fino a 10 giorni con relativa assunzione di responsabilità prevedendo percorsi di recupero e "riabilitazione" (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.</p>	<p>Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento oltre i 10 giorni con relativa assunzione di responsabilità prevedendo percorsi di recupero e "riabilitazione" (per atti di violenza gravi). Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta</p>	<p>Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di gravi calunnie e diffamazioni reiterate.</p>	<p>Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg e per 5 in condotta, Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15gg.</p>

<p>Outing estorto: registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.</p>	<p>Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento fino a 10 giorni con relativa assunzione di responsabilità prevedendo percorsi di recupero e "riabilitazione" (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.</p>	<p>Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento oltre i 10 giorni con relativa assunzione di responsabilità prevedendo percorsi di recupero e "riabilitazione" (per atti di violenza gravi). Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta</p>	<p>Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti in caso di rivelazioni della sessualità altrui (grave offesa alla reputazione) in violazione della privacy.</p>	<p>Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg e per 5 in condotta, Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15gg.</p>
<p>Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo, messaggi ingiuriosi che screditino la vittima</p>	<p>Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento fino a 10 giorni con relativa assunzione di responsabilità prevedendo percorsi di recupero e "riabilitazione" (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta</p>	<p>Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento oltre i 10 giorni con relativa assunzione di responsabilità prevedendo percorsi di recupero e "riabilitazione" (per atti di violenza gravi). Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta</p>	<p>Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale)</p>	<p>Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg e per 5 in condotta, Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15gg.</p>
<p>Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività online</p>	<p>Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento fino a 10 giorni con relativa assunzione di responsabilità prevedendo percorsi di recupero e "riabilitazione" (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.</p>	<p>Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento oltre i 10 giorni con relativa assunzione di responsabilità prevedendo percorsi di recupero e "riabilitazione" (per atti di violenza gravi). Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta</p>	<p>Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale).</p>	<p>Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg e per 5 in condotta, Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15gg.</p>
<p>Sexting: invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. Il Sexting può essere primario (protagonista dell'immagine</p>	<p>Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente. Allontanamento oltre i 10gg. con relativa assunzione di responsabilità prevedendo percorsi di recupero e "riabilitazione".</p>	<p>Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente. Allontanamento oltre i 15gg. con relativa assunzione di responsabilità prevedendo percorsi di recupero e "riabilitazione".</p>	<p>Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale).</p>	<p>Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg e per 5 in condotta, Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15gg.</p>

diffonde, sua spunte, foto e/o video a terzi) o secondario (diffusione a terzi ad opera di persona distinta da quella ripresa nell'immagine)	Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.	Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.	Segnalazione alle autorità competenti in caso di sexting secondario (diffusione a terzi ad opera di persona distinta da quella ripresa nell'immagine)	
Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente. Allontanamento oltre i 15gg. con relativa assunzione di responsabilità prevedendo percorsi di recupero e "riabilitazione"(commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento fine al termine dell'attività scolastica con esclusione dallo scrutinio (atti di violenza tale da generare elevato allarme sociale)	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di esplicite minacce fisiche ed elevato allarme sociale	Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg e per 5 in condotta, Consiglio d'istituto per allontanamento fino al termine dell'attività scolastica con esclusione dallo scrutinio.

Attenuanti e aggravanti

- 1) Il riconoscimento dell'errore, il risarcimento del danno e le scuse personali costituiscono attenuanti per le quali si applica la riduzione della pena di un terzo (sono esclusi i reati di violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata e il reato di *cyberstalking*).
- 2) La commissione di un'infrazione disciplinare, in concorso con una o più persone, costituisce aggravante per la quale si applica l'aumento della sanzione di un terzo.

ALLEGATO 2 : LINEE GUIDA SULL'USO DEI MEDIA A SCUOLA

La tecnologia può essere bella se usata con creatività e in maniera intelligente. Ci sono però delle regole da rispettare.

Regole sull'uso dei dispositivi mobili (tablet, smartphone)

Se frequenti la scuola i dispositivi mobili (cellulare, tablet) non li puoi usare durante la tua permanenza negli edifici scolastici. Puoi usare la Lim e il laboratorio di informatica. Puoi portare a scuola il cellulare, ma lo devi tenere nel tuo zaino, rigorosamente spento. Se lo tieni acceso, gli insegnanti te lo sequestreranno e ti restituiranno solo la Carta Sim. I tuoi genitori dovranno, quindi, prendere un appuntamento con il Dirigente Scolastico per poterlo recuperare.

Ricordati che, col tuo cellulare, non puoi filmare nessuno di nascosto e senza il consenso. Per la stessa ragione non puoi postare nulla: si chiama violazione della privacy ed è un reato. Non puoi nemmeno inviare sms, chattare, navigare quando sei in classe o in qualsiasi altro locale della scuola, compresa la palestra e gli spogliatoi.

Durante le Visite d'Istruzione e/o le Uscite Didattiche potrai portare il tuo cellulare, ma dovrà essere tenuto rigorosamente spento nel tuo zaino.

Se fosse necessario l'utilizzo del tuo cellulare in una di queste particolari occasioni, ti verrà comunicato dai tuoi insegnanti. Quindi dovrai accenderlo e spegnerlo soltanto quando l'insegnante te lo dirà. Inoltre sarà l'insegnante a dirti come utilizzarlo e quando.

Ricordati, quindi, di usare questi dispositivi solo per fare ciò che ti dice l'insegnante. Al termine dell'attività dovrai spegnere il cellulare e lo dovrai riporre nel tuo zaino.

Se non rispetti queste regole rischi delle sanzioni anche gravi:

- sequestro del tuo cellulare (con restituzione della sola Carta Sim);
- note sul registro;
- convocazione dei tuoi genitori davanti ai docenti;
- convocazione dei tuoi genitori davanti al preside;
- sospensione dalla scuola.

Usa consapevolmente la rete

Segui queste regole:

- Mantieni RISERVATA la tua identità in rete. Non fornire dati personali come nome, cognome, età, indirizzo, numero di telefono, nome e orari della scuola, nome degli amici ad altri utenti di siti e social network.
- Ricorda che l'età minima per l'iscrizione ai social network (Face-book, Instagram, You Tube...) è 13 anni. Per Whats App devi avere 16 anni. Se commetti un reato senza saperlo ci andranno di mezzo i tuoi genitori.
- Non rispondere alle provocazioni sui social e nelle chat; non usare un linguaggio volgare, comportati correttamente in rete.
- Non acconsentire alle richieste di incontrare personalmente chi hai conosciuto in Rete. Le persone conosciute in chat o sui social network utilizzano, molto spesso, identità false.
- Ciò che fai su internet non rimane anonimo ma lascia tracce informatiche che permettono di risalire ai tuoi comportamenti in rete.
- Non girare, commentare, linkare messaggi che possono essere offensivi. Anche se non li hai inviati tu per primo, puoi far parte del circolo vizioso del cyberbullismo, magari senza accorgertene. Se ti capita di vedere o ricevere cose del genere, parlane a un adulto di fiducia, non rimanere spettatore passivo.
- Il Safer Internet Center italiano mette a tua disposizione due canali a cui puoi rivolgerti se hai dubbi o sei in difficoltà. Il primo è la linea di ascolto gratuita 1.96.96, il secondo la chat. Il cyberbullismo si può sconfiggere.
- L'unica cosa "buona" del cyberbullismo è che lascia tracce. Quindi salva i messaggi che ricevi o i post che pubblichi: saranno una prova in caso di denuncia. Il cyberbullismo è un reato.

Netiquette. Ovvero: il galateo della rete

Rispetta sempre gli altri Online, come nella vita reale, cerca di essere leale, rispetta il pensiero altrui, domanda prima di fare qualcosa che potrebbe infastidire. Scrivi in rete solo ciò che diresti nella vita reale.

Considera gli amici reali Qualcuno che conosci solo su internet, non sarà mai un vero amico.

Un like vero te lo dà un amico con un abbraccio

Non fare nulla che ti metta a disagio Se qualcuno ti chiede di fare cose online che ti mettono a disagio, anche se ti fidi, rinuncia sempre.

Una foto online è per sempre, l'amore meno Non inviare video o immagini sexy neanche se ti viene richiesto dal tuo fidanzato/a come prova d'amore. L'amore finisce, la tua foto resta per sempre in rete.

Considera sempre l'età Un adulto che scambia immagini molto spinte con un minore, compie un reato perseguibile dalla legge.

Cosa rischi

Incontri non graditi Pubblicando informazioni come indirizzo di casa o scuola, potresti farti raggiungere da sconosciuti.

Una brutta figura per sempre Su Internet è impossibile tornare davvero indietro. *Se pubblichi qualcosa è per sempre.* Se si tratta di foto in cui dai un'immagine di te troppo spinta o di frasi e opinioni che rivelano cose su di te che in futuro vorrai tenere nascoste, potresti subire dei danni.

Diventi un bersaglio facile Se diffondi certe informazioni personali, magari incautamente o alla persona sbagliata, potresti renderti vulnerabile all'azione dei **cyberbulli**.

Potresti subire frodi Potresti essere vittima di spam o altre truffe attraverso e.mail, SMS ecc... ma anche di ricerche di marketing non autorizzate o di furto d'identità.

Gestisci la tua privacy

Prima pensa, poi invia Prima del fatidico click, dovresti fermarti un attimo e chiederti se stai condividendo o inviando cose a rischio-pentimento.

Gestisci le impostazioni Controlla sempre come stai condividendo le tue informazioni personali sui siti in cui navighi, in particolare sui social. Se non sai settare bene la privacy, fatti aiutare da un adulto esperto. Fai in modo che solo i tuoi amici possano leggere i tuoi post, vedere le tue foto, accedere ad alcune informazioni su di te.

Non metterci tutta la tua vita Sui social o nei tuoi profili online non condividere troppe informazioni che ti riguardano (comprese foto o video). Ma anche troppe notizie su di te in generale, che consentirebbero un facile furto d'identità.

Cercati in rete Ogni tanto cercati con Google, controlla quali informazioni sono visibili su di te. Magari hanno pubblicato qualcosa senza avvertirti o trovi cose che potrebbero nuocerti. In questi casi puoi cercare di farle togliere dalla rete e imparare anche così a gestire meglio la tua reputazione, chiamando il Safer Internet Center al numero gratuito 1.96.96,

Scarica le app consapevolmente

Lo sapevi che le app di social network possono essere collegate al sistema di geolocalizzazione del tuo smartphone e potrebbero far sapere a tutti dove ti trovi? Quando scarichi una app, è bene sempre controllare le condizioni d'uso in materia di privacy e trattamento dei dati personali.

Rispetta la privacy degli altri

Non diffondere informazioni personali di altri Fai in modo che gli altri rispettino la tua privacy e rispetta sempre la loro. Non pubblicare sui social cose che riguardano la loro vita privata, dove vivono o le foto dove compaiono, senza autorizzazione.

Prima chiedi, poi tagga Ricordati che prima di pubblicare una foto su un social dovresti chiedere il permesso alle persone che vi compaiono. Potrebbero non voler apparire per qualsiasi motivo.

Rispetta sempre Non scrivere messaggi cattivi, e non girare foto o informazioni contro qualcuno. Neanche se pensi sia per scherzo. Potresti partecipare a un'azione di cyberbullismo, magari senza accorgertene